

COMUNE DI MOZZECANE

STATUTO

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17
DEL 23.05.2002**

TITOLO I

Principi generali e programmatici

Art. 1

Comune di Mozzecane

1. Il Comune di Mozzecane è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa nonché autonomia impositiva e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Svolge in via generale funzioni amministrative, salvo che le stesse siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato sulla base del principio della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con Legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
4. Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
6. Fonda la propria azione sui principi di libertà, eguaglianza, solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale ed etnico che ne limitano la realizzazione.

Art. 2

Territorio, sede, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Mozzecane è costituito dalle popolazioni e dai territori del capoluogo omonimo e delle frazioni di Grezzano, S. Zeno, Tormine e Quistello.
2. Il capoluogo e la sede degli organi comunali sono siti a Mozzecane.
3. I simboli ufficiali del Comune sono lo stemma e il gonfalone:
 - lo stemma è costituito da uno scudo suddiviso in tre fasce orizzontali, di uguali dimensioni. La superiore è di colore rosso, la mediana è di colore blu e riporta l'effigie di un braccio, con la mano chiusa a pugno, steso sopra un braciere ardente; la fascia inferiore, di colore argento, riporta l'effigie di un cane. Lo scudo è sormontato da una corona che richiama la merlatura di un torrione. Ai lati, lo scudo è circondato da un ramo per parte: uno di quercia e uno d'alloro, nella parte inferiore annodati da un nastro;
 - il gonfalone è costituito da un drappo azzurro, ornato da ricami ai bordi, riportante lo stemma, al di sopra del quale spicca la scritta "Comune di Mozzecane".
4. L'uso del gonfalone e dello stemma e la riproduzione dello stesso per fini diversi da quelli istituzionali sono disciplinati dal regolamento.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune ha per fine la valorizzazione della persona, rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la corretta informazione e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività

amministrativa e alla scelte politiche della comunità.

2. Per questi fini il Comune di Mozzecane:

- a) opera per rendere effettiva la parità tra uomini e donne nella società e nel lavoro, anche mediante azioni positive per le donne, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
- b) concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; adotta idonei strumenti per renderlo effettivo; opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale;
- c) informa la propria attività ai principi di conservazione e difesa dell'ambiente, in un equilibrato rapporto dell'uomo con la natura, assumendo un modello di sviluppo sociale, coerente con tali principi, fondato sull'utilizzazione delle risorse naturali;
- d) adotta le misure atte a tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;
- e) promuove e favorisce lo sviluppo della cultura in tutte le sue espressioni;
- f) incoraggia e favorisce lo sport a tutti i livelli, nonché il turismo sociale e giovanile;
- g) valorizza le associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato e quelle che comunque perseguono il pubblico interesse, ne promuove l'istituzione, realizza adeguate strutture, servizi ed impianti garantendone l'accesso a tutti i cittadini;
- h) valorizza la partecipazione delle associazioni e dei singoli all'attività amministrativa, alla gestione dei beni comunali, al loro mantenimento, conservazione ed incremento, fornendo loro le strutture, gli strumenti e i mezzi, anche finanziari, che possano essere necessari;
- i) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti di cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento;
- l) promuove ed attua un organico assetto del territorio, coerente con i principi di tutela dell'ambiente, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali;
- m) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, a mezzo di apposita pianificazione;
- n) tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria e adotta iniziative atte a stimolarne le attività, favorendo l'associazionismo e le forme di cooperazione;
- o) ispira la propria azione al principio della solidarietà e del bene Comune e riconosce la pace quale diritto fondamentale di tutti gli uomini, promuove la diffusione della cultura della pace e della solidarietà tra i popoli:
 - con iniziative di informazione;
 - con il sostegno economico;
 - favorendo l'accoglienza di cittadini di ogni nazionalità, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze;
 - rifiutando l'insediamento sul territorio comunale di attività finalizzate alla produzione e alla commercializzazione di armi da guerra;
- p) ispira la propria azione alla promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza in un quadro istituzionale che riconosce nel Sindaco il "Difensore ideale dei bambini";
- q) attua nell'esercizio della potestà regolamentare i principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27/7/2000 n. 212;
- r) favorisce le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125.

TITOLO II

Organi di governo del Comune

Art. 4 **Organi**

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

CAPO I

Il Consiglio Comunale

Art. 5 **Elezione, durata, composizione**

1. L'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge dello Stato.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

Art. 6 **Competenze generali**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità di Mozzecane, è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esercita le potestà e adotta i provvedimenti secondo le competenze fissate dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale:
 - a) ha autonomia organizzativa e funzionale;
 - b) opera le scelte fondamentali della programmazione e ne stabilisce i principi generali, perseguendo il rapporto con altri comuni e con l'amministrazione provinciale, regionale e statale;
 - c) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
 - d) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
 - e) formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e organismi comunali ed extra-comunali; provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Art. 7 **I consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali esercitano la propria funzione senza vincolo di mandato. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti del consiglio comunale.
2. Ciascun consigliere:
 - a) esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale;
 - b) ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, purchè i dati richiesti siano utilizzati per le finalità realmente inerenti al mandato, sia rispettato il segreto nei casi previsti dalla legge e si tenga conto del divieto di divulgazione di determinate informazioni personali;
 - c) esercita l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - d) è competente ad eseguire le autenticazioni di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 53/90, previa comunicazione scritta della propria disponibilità al Sindaco;
 - e) ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità stabilite dal regolamento comunale;
 - f) ha diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, nonché a richiedere la trasformazione dello stesso in indennità di funzione, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il consigliere comunale che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale stesso. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
4. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori, al Sindaco, che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto d'interesse con il Comune. In caso di sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento, il Comune chiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni giudizio.
5. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 8

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentato dei voti di preferenza; a parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dalla precedenza

nell'ordine di lista. Sono esclusi da tale computo il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 9

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede a verificare lo stato di attuazione di tali linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
3. E' facoltà del Consiglio Comunale, nel corso del mandato, provvedere ad integrare o modificare le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli comunali, il Sindaco presenta all'organo consiliare le risultanze dell'attività svolta, con particolare riferimento allo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale documento, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti, viene discusso e sottoposto alla votazione del Consiglio Comunale.

Art. 10

Gruppi consiliari e commissioni

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano uno o più gruppi consiliari di almeno due componenti e designano il loro capogruppo.
2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo consiliare fa pervenire per iscritto al segretario comunale il nome del capogruppo. Sino a tale designazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.
4. Della designazione dei capigruppo viene data comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
5. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso il responsabile del settore servizi istituzionali del Comune.
6. E' istituita la conferenza dei capigruppo finalizzata ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. Per il migliore funzionamento delle istituzioni, il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari, nelle quali è garantita la partecipazione delle minoranze nella misura di 1/3 dei componenti.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce la composizione, le materie di competenza, le norme relative alla nomina ed al funzionamento di tali commissioni. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ad uno dei consiglieri operanti nei gruppi di opposizione.

Art. 11

Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame per la deliberazione del Consiglio Comunale spetta, oltre ai consiglieri comunali, alla Giunta e al Sindaco, anche ai cittadini, nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, in conformità ai seguenti principi:
 - a) Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sede comunale. Può riunirsi anche in altro luogo del territorio comunale per casi di gravità o opportunità valutati dal Sindaco.
 - b) Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete altresì fissare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. In caso di sua assenza od impedimento temporaneo la presidenza spetta al vice Sindaco; in mancanza di quest'ultimo, presiede la seduta l'assessore anziano.
 - c) Il Consiglio Comunale si riunisce in due sessioni ordinarie: l'una per l'approvazione del bilancio di previsione e l'altra per l'approvazione del conto; il Sindaco può inserire anche altri argomenti all'ordine del giorno di tali sessioni; tutte le altre sessioni sono straordinarie.
 - d) In caso di urgenza, discrezionalmente valutata dal Sindaco, la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore; in questo caso, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
 - e) In caso di particolare ed eccezionale gravità il Consiglio Comunale può riunirsi nella stessa giornata. In questo caso, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
 - f) Il consiglio comunale può altresì essere convocato:
 - su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
 - su richiesta del Prefetto, nei casi previsti dalla legge, previa diffida;
 - quando viene esercitato il diritto di proposta di referendum popolare o di iniziativa di proposta popolare di deliberazione.
 - g) Le sedute del consiglio comunale sono di norma pubbliche. Il consiglio può riunirsi in sedute aperte, secondo quanto disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.
 - h) Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune.
 - i) Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente l'intervento di almeno sei consiglieri, escluso il presidente.
 - l) Le votazioni hanno luogo, di norma, con voto palese.
 - m) Il regolamento stabilisce i casi in cui il voto è segreto. Si procede a scrutinio separato riservato rispettivamente al gruppo di maggioranza ed al gruppo di minoranza nel caso in cui si debba procedere alla nomina dei rispettivi rappresentanti.
 - n) Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano d'età.
 - o) Salvo i casi in cui è richiesta dalla legge o dal presente Statuto una maggioranza diversa, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
 - p) Il consigliere, che dichiara di astenersi dal voto, è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
 - q) I verbali delle adunanze del consiglio sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario comunale o da chi ne fa le veci.

CAPO II

La Giunta Comunale

Art. 13

Nomina, durata

1. Le modalità di nomina, la durata in carica della Giunta Comunale, la posizione giuridica degli assessori, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, cessazione dalla carica degli assessori sono regolate dalla legge e, per quanto non previsto, dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 14

Competenze generali

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
3. Stabilisce la costituzione o resistenza in giudizio in ogni ordine e grado, la nomina del difensore, dei consulenti o periti di parte.
4. Decide sulle transazioni.
5. Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nelle competenze del Sindaco, previste dalle leggi o dal presente Statuto.

Art. 15

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.
2. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale, o da chi ne fa le veci.
3. Le sedute della Giunta Comunale sono valide se sono presenti quattro componenti e se le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Agli assessori spetta un'indennità di carica secondo le disposizioni di legge.

Art. 16

Composizione della Giunta Comunale e nomina degli assessori

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e la convoca, e da un numero di sei assessori, fra cui un vice Sindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine progressivo indicato nel provvedimento di nomina.
3. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. Il numero di assessori nominati al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale non può eccedere il numero di tre. Essi possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola e senza diritto di voto.
5. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella successiva prima seduta.
6. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli assessori la cura di proprie competenze, ordinate organicamente per gruppi di materie, anche con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificamente si è riservato.
7. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili delle unità organizzative.
8. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
9. Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessori e può, altresì, modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni assessore quando, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
10. Il Sindaco può altresì avvalersi della collaborazione di singoli consiglieri per lo svolgimento di attività e compiti predeterminati di propria competenza, o collaborare all'attività degli amministratori per l'esame di pratiche complesse.

CAPO III

Il Sindaco

Art. 17

Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed in tale veste è l'organo responsabile della medesima e pertanto esercita le funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco svolge le sue funzioni quale capo dell'amministrazione comunale, quale ufficiale del Governo e quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. Spetta altresì al Sindaco:
 - a) rappresentare legalmente il Comune e firmare il mandato a difendere le ragioni del Comune; nei giudizi nei quali non è necessario il ministero di avvocato, il Sindaco può

- delegare ai responsabili di settore la funzione della rappresentanza legale nonché a stare in giudizio;
- b) rilasciare autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei responsabili di settore;
 - c) concedere il patrocinio del Comune;
 - d) stipulare i gemellaggi;
 - e) richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici e privati.
6. Il Sindaco, ferma restando la disciplina dei singoli enti, può delegare agli assessori, ai consiglieri comunali e ai responsabili di settore la propria partecipazione, in quanto rappresentante legale del Comune, in assemblee e organi di società e di altri enti partecipati.
7. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
8. Il Sindaco adotta inoltre ordinanze ordinarie quando la legge espressamente gliene attribuisce la competenza. Le ordinanze ordinarie per assicurare il rispetto dei regolamenti comunali o per sanzionare le violazioni sono altrimenti adottate dal responsabile di settore competente in materia.

Art. 18

Il vice Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta Comunale, designa fra gli assessori il vice Sindaco, che lo sostituirà in tutte le funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni sono svolte dall'assessore anziano.

TITOLO III

Ordinamento del Comune

Art. 19

Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune di Mozzecane assume ogni determinazione per organizzare gli uffici ed i servizi con criteri di autonomia, efficienza ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati dagli organi elettivi. A tal fine:
- a) utilizza schemi organizzativi flessibili che superino la separazione rigida della divisione del lavoro;
 - b) individua unità organizzative per settori di attività omogenee con autonomia operativa e gestionale, nei limiti delle risorse finanziarie e degli strumenti assegnati;
 - c) può ricorrere, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, a personale qualificato, non dipendente dell'amministrazione comunale, per la copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici, dei responsabili delle unità organizzative, dei responsabili di direzione di aree funzionali, per incarichi di direzione di queste ultime o per incarichi di collaborazione;
 - d) può conferire, sempre tramite un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di

- diritto privato, incarichi di direzione di servizi, o uffici, o unità organizzative o aree funzionali o di collaborazione;
- e) stabilisce attraverso il regolamento di organizzazione le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

Art. 20

Il segretario comunale

1. Il segretario del Comune svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'organo dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.
2. Il segretario comunale, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare le scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori o delle aree organizzative e ne coordina l'attività;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
3. Al segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale, a cui compete:
 - a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - b) la sovrintendenza della gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
 - c) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione.A tali fini rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario comunale, viene attribuita una indennità di direzione determinata dal Sindaco.

Art. 21

Il vice segretario

1. Il vice segretario esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. L'incarico, che è aggiuntivo rispetto al normale funzionamento dell'ufficio, è triennale e rinnovabile. E' attribuito dal Sindaco ed è da esso revocabile in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
3. Tale qualifica, di norma, viene attribuita a chi è preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali. Il destinatario di tale incarico deve comunque essere in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di segretario comunale.

Art. 22

Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.
2. Essi vengono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Ad essi è attribuita l'attività gestionale dell'ente; essi la esercitano in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. Spettano ai responsabili, secondo le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni che sono attribuite dal Sindaco con provvedimento motivato e quelle che la legge, lo Statuto e i regolamenti, compreso quello di organizzazione, espressamente non riservino ad altri organi.

TITOLO IV

I servizi pubblici

CAPO I

Servizi

Art. 23

Servizi pubblici

1. Il Comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.
2. Il Comune può promuovere anche indirettamente, la partecipazione ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
3. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi presenti nel territorio, che operano nei settori sociale, assistenziale, ambientale, culturale, sportivo e del tempo libero e con quelli che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione, apposite convenzioni per:
 - a) la gestione di servizi pubblici;
 - b) la gestione di servizi di pubblico interesse;
 - c) la realizzazione di specifiche iniziative o attività a carattere generale aventi ad obiettivo il soddisfacimento di bisogni ed interessi per la comunità.Può mettere a disposizione degli stessi organismi strutture, mezzi e materiali necessari al perseguimento delle suddette finalità.

CAPO II

Forme associative

Art. 24

Principi generali di cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio di funzioni, per l'espletamento di opere, interventi e programmi, per la manutenzione, il miglioramento e l'incremento del patrimonio e per l'effettuazione ottimale dei servizi informa la propria attività ai principi della sussidiarietà, dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sia con enti pubblici che con soggetti privati.
2. A tale fine, l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni ed altri istituti previsti dalla legge, che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 25

Convenzioni

1. Per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, altri enti pubblici o con privati, specie quelli operanti nei settori sociale, ambientale, culturale, sportivo e del tempo libero, con l'intento di migliorare la qualità dei servizi, di semplificare le procedure e di contenere i costi.
2. La convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 26

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti per la gestione associata di uno o più servizi nel rispetto delle disposizioni di legge; la relativa deliberazione è adottata dal Consiglio Comunale, che approva anche lo Statuto consortile e la convenzione.

Art. 27

Unioni di comuni

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 32 D.Lgs. 267/2000, il Comune può fare parte di una unione di comuni.
2. Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 28

Accordi di programma

1. Nei casi e per le finalità indicati dalla legge il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma con altri soggetti pubblici, previa deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco può inoltre aderire ad accordi di programma promossi da altri soggetti

pubblici, previa deliberazione del consiglio comunale.

TITOLO V

Finanze e contabilità

Art. 29

Finanza comunale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa fondata su certezza di risorse. Stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 30

Il controllo

1. Il controllo economico e di gestione dell'ente è determinato da apposito regolamento di contabilità, il quale stabilisce altresì le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.
2. Dovrà essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma, nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 31

L'organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito sia dagli organi di governo che dalle componenti dell'organizzazione amministrativa del Comune.
2. Il regolamento di contabilità, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'operato dell'organo di revisione dei conti e prevede eventualmente ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo di revisione.

TITOLO VI

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

La partecipazione popolare

Art. 32

Principi fondamentali

1. Sono titolari dei diritti riconosciuti nel presente Titolo VI e sono indicati con il termine di

“cittadini”:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mozzecane;
 - b) i cittadini, anche stranieri, che abbiano domicilio stabile nel Comune di Mozzecane.
2. Il Comune garantisce e promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità, la correttezza dell'informazione.
 3. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, garantendone le effettive possibilità di partecipazione per mezzo degli strumenti normativi ed assicurando loro mezzi strutturali e strumentali e sostegni economici necessari allo scopo, con le modalità stabilite dal regolamento.
 4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette di partecipazione alla formazione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, a tutela dei propri interessi.
 5. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale.
 6. E' altresì riconosciuto il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
 7. Il Comune si avvarrà, oltre che dei sistemi tradizionali, quali la notificazione all'albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
 8. L'amministrazione assicura, nei casi e nelle forme previsti dallo Statuto, forme di consultazione della popolazione, procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 33

Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazione presenti sul proprio territorio.
2. Al fine di consentire un'ordinata ed efficiente partecipazione all'attività amministrativa da parte delle organizzazioni associative o di volontariato operanti nel territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, è istituito il registro comunale delle associazioni, articolato per categorie di interessi affini.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i criteri per l'iscrizione ed i temi specifici per i quali la consultazione delle associazioni da parte dell'amministrazione comunale è obbligatoria.
4. La registrazione ha luogo previa istanza di iscrizione da parte del legale rappresentante, corredata dallo Statuto e dall'atto costitutivo dell'associazione.
5. Il riconoscimento dell'iscrizione ha luogo, da parte del responsabile del servizio preposto, previa verifica della compatibilità delle finalità dell'associazione con quelle della Costituzione, delle norme in materia di associazionismo e con quelle dello Statuto comunale. Nel caso di mancato riconoscimento dell'iscrizione, il legale rappresentante dell'associazione può presentare istanza di riesame alla Giunta Comunale, la quale si pronuncerà in merito nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Art. 34

Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, a mezzo del suo legale rappresentante o di un suo delegato, di accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai dati di cui è in possesso l'amministrazione comunale nel settore in cui la stessa opera e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente al riguardo.

Art. 35

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento delle attività associative o ammettere le stesse ad altri benefici in natura, strutture, beni, mezzi, servizi con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 36

Forme di collaborazione tra Comune e associazioni

1. Il Comune può affidare, con convenzione, la gestione di beni comunali e di servizi per attività culturali, sportive, sociali, ricreative e comunque rivolte alla tutela del bene pubblico ad associazioni locali non aventi scopo di lucro e costituite per il perseguimento di tali finalità.
2. Il Comune può gestire servizi con la collaborazione di associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale che operino sul territorio secondo modalità stabilite in apposita convenzione.

Art. 37

Volontariato

1. Il Comune promuove le forme e le attività di volontariato per il coinvolgimento della popolazione al fine di migliorare la qualità della vita, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo riconosciute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO II

Accesso agli atti amministrativi

Art. 38

Accesso agli atti

1. Un apposito regolamento disciplina il diritto dei cittadini singoli o associati a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune.

Art.39

Partecipazione alla formazione di atti

1. Il Comune nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini può procedere alla consultazione degli interessati o direttamente mediante questionari, assemblee, audizioni, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.

Art. 40

Referendum consultivo

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà della popolazione, che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza comunale:
 - a) quando lo richieda un numero di cittadini del Comune non inferiore a un decimo di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione della relativa richiesta;
 - b) lo deliberi il Consiglio Comunale.
2. Non è ammesso referendum
 - a) sulle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - b) sulle questioni che siano già state oggetto di referendum nel triennio precedente;
 - c) su tributi e bilancio, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni, nomine e relative revoche.
3. L'apposito regolamento disciplina le norme per l'attuazione del referendum consultivo, tra cui, in particolare, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità di formulazione del quesito, le modalità operative ed organizzative.

Art. 41

Effetti del referendum

1. La consultazione referendaria è valida se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
2. Delle risposte al quesito sottoposto a referendum è dichiarata prevalente quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie da parte del Consiglio Comunale deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 42

Diritto di iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano l'iniziativa per l'adozione di regolamenti comunali, di provvedimenti amministrativi di interesse collettivo di competenza dell'ente mediante la presentazione di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di cittadini del Comune non inferiore a un ventesimo di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della sua presentazione, salvo il caso della proposta di revisione dello Statuto.
3. La proposta deve essere sufficientemente dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla

natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo.

4. Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili, trasmette la proposta di pareri all'organo competente ed ai capigruppo consiliari entro 20 giorni dal ricevimento.
5. L'organo competente, che può sentire i proponenti, deve adottare entro 60 giorni dal ricevimento della proposta le proprie determinazioni. Tali determinazioni sono pubblicate negli appositi spazi e comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
6. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare le proposte inerenti le seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) designazioni, nomine e relative revocche.

Art. 43

Istanze e petizioni

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, iscritti nel registro comunale delle associazioni, possono rivolgere istanze all'amministrazione comunale per essere informati su specifici aspetti dell'attività amministrativa aventi interesse collettivo.
2. I medesimi soggetti, di cui al comma 1 del presente articolo, possono rivolgere all'amministrazione comunale delle petizioni per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari.
4. Se la petizione è sottoscritta da un numero di cittadini non inferiore ad un decimo di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione della relativa richiesta, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e di espletamento di quanto è connesso alla presentazione delle istanze e delle petizioni.

TITOLO VII

Tutela civica

Art. 44

Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità ed un corretto rapporto con i cittadini, il Consiglio Comunale dà attuazione all'istituto del difensore civico, anche in collaborazione con altri comuni.
2. Il difensore civico viene nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Qualora tale quorum non venga raggiunto, sarà sufficiente, in seconda votazione, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Al difensore civico sono forniti gli strumenti necessari alla sua funzione.
5. La disciplina organica dell'istituto del difensore civico è dettata da apposito regolamento.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 45

La deliberazione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.6 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nella stessa forma se non sia decorso almeno un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
4. I cittadini elettori del Comune possono presentare proposta di modifica dello Statuto con la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare. Il numero dei promotori di tale proposta di modifica non può essere inferiore a un decimo degli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione della proposta stessa.

Art. 46

Regolamenti

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esse devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. Per l'approvazione e la modificazione di tutti i regolamenti è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
4. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
 - a) per espressa dichiarazione dell'organo competente ad approvarli;
 - b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
 - c) con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

Art. 47

Disposizioni finali

1. Il presente Statuto deve essere adeguato entro 120 giorni dall'entrata in vigore di nuove leggi enunciando espressamente i principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni.
 2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi in materia di ordinamento dei comuni abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
- Il presente Statuto entra in vigore secondo quanto previsto dalla legge dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Fino a tale momento restano in vigore le disposizioni vigenti.

